

sabile anche nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota *facoltativo*, contempi necessariamente un caso tipico di responsabilità basata sul rischio industriale, assumendo l'impossibilità, dati i presupposti, di fondare la rispondenza della nave sui normali concetti della preposizione, se non quando il capitano abbia omesso di sorvegliare il pilota come doveva, cioè a dire, in applicazione dell'art. 491, princ. cod. comm., per cui l'armatore è responsabile dei fatti del capitano (1571).

Per l'opposto, noi siamo perfettamente convinti che l'articolo 663 cod. comm. sia, nei soli riguardi s'intende del pilota *facoltativo* (1572), una semplice applicazione dell'art. 1153 cod. civ., III° comma, che sancisce la responsabilità dei *committenti* per i danni cagionati dai loro *commessi*. In questa proposizione non è, d'altro canto, implicita la negazione della locazione d'opera, sì da apparir noi in contraddizione con noi medesimi, poichè può benissimo un conduttore d'opera essere nello stesso tempo commesso o preposto del committente. Differisce, infatti, fondamentalmente la locazione di *opera* da quella di *opere*, in ciò, che: nella prima mirano le parti al *lavoro in sè* e non al suo prodotto, mentre nella seconda esse riguardano il *risultato* di quel lavoro (1573). D'altro canto, perchè si stabilisca un rapporto di committente a preposto ai fini dell'applicazione dell'art. 1153, III° comma cod. civ., è necessario che il primo abbia verso il secondo il diritto (possibilità *giuridica* è non semplicemente *di fatto*) d'impartire istruzioni e di sorve-

(1571) Non si potrebbe, inoltre, in tale ipotesi, parlare di preposizione nei rapporti fra pilota ed armatore, bensì in quelli fra armatore e capitano, e soltanto quando il pilota non sia obbligatorio, poichè, quando lo è, il capitano, che con lui ha contrattato, non ha agito come rappresentante legale dell'armatore, ma in forza di un obbligo legale cui è tenuto a sottostare nella sua qualità di comandante e direttore tecnico della nave. V. retro, §§ 214, 215, 233.

(1572) V. nota precedente e paragrafi ivi citati.

(1573) In tal senso: L. ABELLO, *Trattato della locazione*, vol. III, II^a ed., 1919, p. 279 segg.; VITA LEVI, *Locazione delle opere*. Prolegomeni e generalità, I, p. XI, seg.; DE RUCCIERO, *op. cit.*, II, p. 375, 376; KELLER, *Pandektenvorlesungen*, Leipzig, 1867, vol. II, pag. 83; PACIFICI-MAZZONI, *Della locazione*, n. 278; LOTMAR, *Der Arbeitsvertrag*, Leipzig, 1908, I, p. 90-93 e 270; BARASSI, *Il contratto di lavoro*, II. ediz., I, p. 561, 599, 600 segg., 734, 735.